



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSOPUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

BENEVENTO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPIANTO
DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LE AREE OVE INSISTONO
LE SEDI DI SERVIZIO
(Sede Centrale e distaccamenti)
Dicembre 2020**

INDICE

CAPO I.....	4
PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento.....	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 – Finalità del regolamento.....	5
Art. 4 – Finalità del trattamento	5
CAPO II.....	6
ACCESSO AI DATI	6
Art. 5 - Soggetti	6
Art. 6 - Nomina degli incaricati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza	6
Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave	7
Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo.....	7
CAPO III	8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
Sezione I	8
RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....	8
Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	8
Art. 10 - Obblighi degli operatori	8
Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta	9
Art. 12 – Individuazioni delle zone da videosorvegliare	9
Sezione II	9
DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	9
Art. 13 - Diritti dell’interessato	9

Sezione III	10
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,	10
LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI.....	10
Art. 14 - Sicurezza dei dati	10
Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati	11
Sezione IV	11
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.....	11
Art. 16 - Comunicazione	11
CAPO IV	12
DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 17 - Modifiche regolamentari	12
Art. 18 - Pubblicità del regolamento	12
Art. 19 - Entrata in vigore	12
ALLEGATI.....	13
-Allegato "1" - Cautele da adottare per i dati videoripresi	13
Allegato "2" - Procedura per l'accesso alle immagini.....	14
Allegato "3" - Fac-Simile richiesta di accesso a videoregistrazioni.....	15
Allegato "4" - Fac-Simile reclamo	17
Allegato "5" - Foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate.....	18
Allegato "6" - Elenco delle telecamere e delle zone video sorvegliate	19
Allegato "7" - Analisi dei rischi che incombono sui dati.....	21
Allegato "8" – Documento delle scelte	23

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza attivati sulle aree ove insistono le sedi (centrale e distaccamenti) del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento che consentono la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e i dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e gli automezzi che transiteranno nell'area interessata.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 27 aprile 2016, dal Codice in materia di protezione dei dati personali Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, alle linee guida dell' European Data Protection Board n. 3/2019 del 12.07.2019.

3. Il presente regolamento – altresì – viene redatto in conformità di quanto previsto dal DPR n. 64 del 28.02.2012, art. 101, sulla videosorveglianza per le sedi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e dell'art. 4 del vigente Statuto dei Lavoratori.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) Per **“banca dati”**, il complesso di dati personali, formatasi sia presso la sala comando piano secondo del Comando che le sedi distaccate e trattata esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata, i mezzi di trasporto, le relative installazioni di beni ed impianti;

b) Per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione,

la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) Per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) Per **"titolare"**, il Ministero Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, il Ministro pro tempore;

e) Per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) Per **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) Per **"interessato"**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

h) Per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) Per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) Per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) Per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità del regolamento

Le norme del presente regolamento sono indirizzate a che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 – Finalità del trattamento

Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:

a) a garantire la sorveglianza di tutti gli accessi;

b) a prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi nelle aree ove insistono le sedi di servizio del Comando Vigili del Fuoco di Benevento e quindi ad assicurare maggiore sicurezza alle strutture ed ai dipendenti;

c) a tutelare gli immobili, le attrezzature ed i mezzi di proprietà dell'Amministrazione, assegnati in gestione al Comando e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

d) al controllo delle aree esterne;

e) all'utilizzo, quando necessario, delle immagini registrate nella ricostruzione di fatti delittuosi occorsi nelle predette aree da parte delle autorità competenti;

f) a contrastare l'abbandono di cose e beni nelle aree di insidenza del Comando;

g) ai fini della tutela della sicurezza delle persone e della conservazione dei beni;

h) al monitoraggio di situazioni critiche in caso di calamità, ai fini di protezione civile;

L'installazione dell'impianto di videosorveglianza NON E' assolutamente finalizzato al controllo dei lavoratori e dei locali deputati allo svolgimento dell'attività lavorativa né al monitoraggio dell'eventuale strumentazione di rilevazione delle presenze del personale. Le riprese effettuate col sistema di videosorveglianza non sono e non possono essere utilizzate per verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

Quanto sopra in conformità delle finalità sinteticamente espresse dal richiamato art. 101 dal regolamento di servizio del CNVVF, DPR n. 64 del 28.02.2012.

CAPO II

ACCESSO AI DATI Art. 5 - Soggetti

Titolare del trattamento: ai sensi di quanto statuito con provvedimento n. 49205 del 11.12.1997 del Garante per la Privacy, è l'amministrazione Ministero Interno – Dipartimento

Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile - nel suo complesso in persona del Ministro pro tempore in qualità di rappresentante del ministero.

Responsabile del trattamento è il Comandante Provinciale in servizio, o altra persona a tal fine nominata. Lo stesso può delegare ad altri soggetti la responsabilità attribuitagli o specifici compiti.

Il responsabile/i del trattamento:

- Si attiene alle istruzioni impartite dal titolare e si resta in attesa delle stesse da parte dell'amministrazione centrale, dato che il titolare è il dipartimento dei vvf.

- Custodisce le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici di registrazione, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

- Nomina gli incaricati del trattamento.

Incaricati del trattamento sono i soggetti che elaborano materialmente i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 6 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile nomina gli incaricati del trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori del Comando.

2. Tali incaricati andranno nominati tra il personale in servizio presso il Comando che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La **gestione dell'impianto** di videosorveglianza è riservata ai dipendenti del Comando di cui al comma 1.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Tra gli incaricati possono essere designati, con atto di delega del Responsabile, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso

Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito al Responsabile del trattamento e agli incaricati del trattamento appositamente delegati.

2. Il sistema è configurato in maniera tale che il responsabile e ogni incaricato accedono al servizio con una propria password individuale ed un profilo utente stabilito dal responsabile al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso ai monitor è consentito solamente, oltre al Responsabile o suo delegato, al personale incaricato del Comando quale il Responsabile di sala operativa ed addetto di sala operativa, per ogni turno, ai tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto ed all'incaricato del Comando del trattamento.

E' stato comunicato mediante idonea informazione a tutto il personale operativo responsabile ed addetto alla S.O. (Operatori S.O., Responsabile S.O., Funzionario responsabile S.O.) dei doveri di riservatezza e delle responsabilità a loro carico se vengono divulgate immagini video senza autorizzazione.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere sempre autorizzati dal Comandante.

3. Possono essere autorizzati all'accesso ai monitor solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti i cui nominativi dovranno essere designati per iscritto .

4. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare acquisizione o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati del trattamento di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo massimo di **72 ore** minimamente sufficiente affinché sia possibile una visione da parte delle persone preposte in caso di danneggiamenti, furto o altri atti illeciti;

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate presso le strutture del Comando.

3. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati ai rispettivi terminali presenti nelle sedi, collegati con la Sala Operativa mediante rete LAN. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento secondo le finalità previste dal presente Regolamento. **Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 72 ore successivi alla rilevazione**, presso il CED del Comando e le sedi distaccate

nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate fino alla capienza massima dei supporti di memoria.

4. Il sistema di videosorveglianza utilizzato non impiega sistemi di tipo intelligente né sistemi integrati che permettano il riconoscimento di persone o di targhe di autovetture tramite collegamento, incrocio o confronto delle immagini rilevate con altri specifici dati personali.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nelle aree interne del Comando ed in quelle pubbliche immediatamente prospicienti mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art.4.

4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori, segreto d'ufficio e la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comando si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle aree immediatamente a quelle presenti in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comando Vigili del Fuoco di Benevento - Area videosorvegliata. (Immagini custodite presso i relativi uffici)".

2. Il Comando, nella persona del responsabile del trattamento, si obbliga a rendere nota l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, e ad adottare tutte le misure volte a garantire la trasparenza circa l'utilizzo dei dati trattati e raccolti con il predetto impianto.

Art. 12 – Individuazioni delle zone da video sorvegliare

Compete al Comando l'individuazione iniziale delle zone ritenute maggiormente sensibili e dei siti da sottoporre a videosorveglianza. Il Responsabile del trattamento provvederà a comunicare e rendere nota la presenza di postazioni provvisorie o momentanee ed eventuali variazioni rispetto all'individuazione iniziale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni, previa comunicazione all'interessato, in caso di giustificato motivo:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti od associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera semplice o raccomandata, telefax o posta elettronica o anche comunicate oralmente purché successivamente confermate per iscritto.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9 presso i locali della Sala CED del Comando Provinciale VF di Benevento e le sedi distaccate, dove sono custoditi i dispositivi di registrazione

3. Nel caso i supporti di registrazione (hard disk) debbano essere sostituiti, dovranno essere distrutti in modo che non sia possibile il recupero dei dati.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 16 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comando a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o eventuali atti regolamentari generali di essa dovranno essere immediatamente recepiti.

2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 18 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del Comando Vigili del Fuoco Benevento.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione mediante Ordine del Giorno, a seguito di incontro con le organizzazioni dei lavoratori ai sensi dell'art. 4 del vigente statuto dei lavoratori, con data certa e registrazione nel registro ufficiale delle disposizioni del Comando .

Allegato "1"

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate e non divulgate.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti digitali devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio chiuso (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.

4. L'eliminazione delle immagini registrate dovrà avvenire mediante cancellazione automatica o distruzione, comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.

5. L'accesso alle immagini è consentito solo:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
- per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
- all'Amministratore di Sistema del Comando e alla eventuale ditta private nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

6. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.

7. Nel caso di accesso alle immagini di una terza persona, debitamente autorizzato, questi potrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.

8. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato
- gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

Allegato "2"

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.

2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.

3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:

- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
- indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
- presenza di altre persone,
- attività svolta durante le riprese.

5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.

6. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

Allegato "3"

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa
.....
2. data di possibile ripresa
.....
3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)
.....
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa.....
.....
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
.....
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
.....
.....
7. attività svolta durante la ripresa
.....
8. Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti
.....

In fede.

(luogo e data).....
.....

(firma leggibile)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra.....
ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in
materia di privacy.

..... (firma del ricevente la richiesta)

FAC – SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

.....

Il/La sottoscritto/a, che aveva presentato in data presso una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi.....

.....

.....

.....

.....

.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

.....

.....

.....

In fede.

(luogo e data)..... (firma)

**FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI
VIDEOREGISTRATE.**

**Nome e Cognome - Documento identità - Estremi autorizzazione - Ora di entrata Ora
di uscita- Dichiarazione - Firma e data**

Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Il sistema di videosorveglianza del tipo adottato dal Comando Vigili del Fuoco di Benevento, si basa su n.° 15 punti ciascuno dotato di n. 1 telecamera , 7 punti relativi alla sede distaccata di Telese, 1 punto Bonea e 2 punti S. Marco dei Cavoti. I punti controllati sono stati scelti in modo da coprire tutte le aree interne e di insidenza del Comando.

La trasmissione dei dati dalle telecamere al sistema centrale, quest'ultimo posizionato presso il CED del Comando, avviene mediante rete intranet del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Tale soluzione è stata scelta in quanto garantisce da eventuale accessi esterni indesiderati ai dati.

Il sistema è a circuito aperto e il relativo elaboratore è interconnesso con altri sistemi, archivi e banche dati.

Nella tabella seguente sono riportate le posizioni di installazione dei varchi:

Rif.	Posizione	Tipo	Tipologia	Descrizione
Dalla N.°1 alla numero 15	Sede Comando Provinciale VVF (Benevento)	Fissa	Num. 15 telecamere	Telecamera, ad alta definizione che garantisce immagine nitida sia di giorno che di notte.
N.° 1	Sede VVF Distaccamento di Bonea (Benevento)	Fissa	Num.1 telecamera	Telecamera, ad alta definizione che garantisce immagine nitida sia di giorno che di notte.
Dalla N.°1 alla numero 2	Sede VVF Distaccamento di S. Marco dei Cavoti (Benevento)	Fissa	Num. 2 telecamere	Telecamera, ad alta definizione che garantisce immagine nitida sia di giorno che di notte..
Dalla N.°1 alla numero 7	Sede VVF Distaccamento di Telese (Benevento)	Fissa	Num. 7 telecamere	Telecamera, ad alta definizione che garantisce immagine nitida sia di giorno che di notte.

COMANDO VIGILI DEL FUOCO BENEVENTO

SEDE DI _____



Ulteriori informazioni sono disponibili:

<http://www.vigilfuoco.it/asp/mandi.aspx?IdProv=2®=616>

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA:

COMANDO PROVINCIALE VV.F. BENEVENTO

DETTAGLI DI CONTATTO:

comando.benevento@vigilfuoco.it
0824 372511

INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL TRATTAMENTO:

LE IMMAGINI SONO CONSERVATE PER 72 ORE. TRASCORSO TALE TERMINE VENGONO AUTOMATICAMENTE CANCELLATE

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

SICUREZZA PERIMETRALE CONTRO INTRUSIONI E TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: In qualità di interessato al trattamento puoi rivolgerti al titolare per esercitare i diritti di accesso e cancellazione previsti dall'articolo 15 del GDPR.

Per dettagli ulteriori riguardanti questa videosorveglianza, inclusi i tuoi diritti, puoi consultare l'informativa completa che è resa disponibile tramite le opzioni indicate sulla sinistra.

cartelli-11-cartelli-videosorveglianza.com

ANALISI DEI RISCHI CHE INCOMBONO SUI DATI

RISCHI: *Si - No*

DESCRIZIONE DELL'IMPATTO SULLA SICUREZZA gravità : *alta - media - bassa*

Sottrazione di credenziali di autenticazione	Si	Media
Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	Si	Media
Comportamenti sleali o fraudolenti	Si	Bassa
Comportamento degli operatori – Errore materiale	Si	Bassa
Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	Si	Bassa
Spamming o tecniche di sabotaggio	No	Media
Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	Si	Bassa
Accessi esterni non autorizzati	Si	Bassa
Eventi relativi agli strumenti – Intercettazioni di informazioni in rete	Si	Media
Accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto	Si	Media
Accessi non autorizzati ad armadi contenenti apparati	Si	Media
Sottrazione di strumenti contenenti dati presso la centrale operativa	Si	Bassa
Sottrazione di strumenti contenenti dati presso gli armadi periferici	Si	Bassa
Eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ecc), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	Si	Bassa
Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, idrico, climatizzazione, ecc.)	Si	Bassa

MISURE MINIME DA ADOTTARE DA PARTE DEI SOGGETTI CHE TRATTANO I DATI
Non scrivere la password
Cambiare periodicamente le password (almeno ogni 6 mesi)
Formazione degli operatori all'avviamento del sistema
Formazione periodica degli operatori
Comportamenti sleali o fraudolenti
Dotazione di un manuale d'uso a tutti gli operatori
Divieto di installare programmi di qualsiasi genere sui PC di visualizzazione
Server di registrazione chiuso a chiave
Il sistema non deve essere collegato ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni
Accesso alle centrali operative presidiate e in sicurezza
Accessi non autorizzati ad armadi contenenti apparati
Dotazione di dispositivi UPS per guasto al sistema

(Contenuti minimi e indicativi che potranno essere integrati – modificati dal Comando Vigili del Fuoco di Benevento)

DOCUMENTO DELLE SCELTE

Il Comando Vigili del Fuoco di Benevento, sulla scorta delle esigenze di una maggiore sicurezza, della tutela del patrimonio pubblico e alla necessità di monitorare 24 ore su 24 alcune aree di propria insistenza, nonché in base alla previsione di cui al dpr 64/2012 art. 101, si è dotato di un sistema di videosorveglianza onde prevenire, scoraggiare e, quando non possibile, individuare atti di microcriminalità che dovessero verificarsi.

Le finalità dell'impianto, mirate come sopra descritto alla prevenzione di attività illecite ed alla tutela del patrimonio, sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comando Vigili del Fuoco di Benevento il tutto secondo i limiti sanciti dal decreto legislativo n. 196/2003 e disposizioni correlate.

Descrizione del sistema

Il sistema è costituito da un insieme di sistemi periferici in cui è presente un dispositivo (videoregistratore digitale) che memorizza i flussi video provenienti dalla telecamere installate nelle zone da videosorvegliare. Presso la Sala Operativa e le tre sedi distaccate, è presente un monitor con funzioni di visualizzazione delle immagini.

Si è deciso di adottare un sistema di registrazione su supporto magnetico per garantire la memorizzazione protetta delle riprese effettuate dalle telecamere.

Si è posto particolare attenzione sul posizionamento delle telecamere per garantire che le immagini riprese evidenzino il maggior numero possibile di elementi utili a soddisfare le finalità dichiarate e contestualmente il minor numero possibile di dati personali non inerenti le finalità dichiarate.

L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per documentare le attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 4 del regolamento.

Obiettivi che si intende raggiungere

La videosorveglianza permette di rendere efficace l'attività di tutela della sicurezza delle persone e della conservazione dei beni demaniali, nonché la prevenzione, il controllo, e

la repressione degli illeciti. Di riflesso tale attività rende visibile l'azione delle istituzioni, così da creare sicurezza e fiducia negli utenti.

La videosorveglianza su edifici ed aree di pertinenza ed insistenza rende possibile l'individuazione degli autori di azioni vandaliche o criminose. Inoltre, lo stesso sistema rappresenta un efficace strumento di prevenzione con elevata capacità deterrente.

Le telecamere sono finalizzate esclusivamente alla visuale delle zone di insistenza del Comando e quelle relative di pertinenza pubblica.

Saranno evitate, salvo necessità, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Alla sala ced puo' accedere, oltre al Comandante pro tempore, quale Legale Rappresentante del Comando, il Responsabile del Trattamento dei dati ed il personale specificatamente incaricato ed individuato.

Inoltre, solo per indagini, l'Autorità Giudiziaria o la Polizia Giudiziaria; eventualmente, la ditta fornitrice /manutentrice dell'impianto, ma solo nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione e solo in presenza degli operatori.

Il monitor risulta collocato in Sala Operativa in modo tale che nessuna persona non autorizzata possa prenderne visione; inoltre, l'accesso al sistema è protetto da password.

Le registrazioni delle immagini video sono strutturate in maniera che sia impedito a malintenzionati di eseguire cancellazioni, modificazioni e/o inserimenti di singoli frame in un video già archiviato, in quanto di tali manomissioni resta una traccia.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell'area interessata dalla sorveglianza.

Il sistema esclude nel modo più assoluto, trattamenti automatici volti al riconoscimento automatico o alla ricostruzione di percorsi e/o abitudini di un certo soggetto.

Il decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - nonché il GDPR 679/2016 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza delle aree del Comando VVF Benevento sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con

particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dal:

- 1) provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000 “decalogo” pubblicato sul Bollettino del Garante n.14/15, aggiornato ed integrato dal “Provvedimento in materia di videosorveglianza” del 08 aprile 2010.
- 2) Linee guida Data Protection Board 3/2019 del 12.07.2019.